

La rottamazione si moltiplica

Ammessi i ruoli 2000-2016 consegnati al riscossore

Calendari a confronto

		Riammissione debitori che non hanno versato gli importi dovuti per la rottamazione in scadenza da luglio e settembre 2017		Ammissione per debitori con piani rateazione al 24/10/2016 e rate non pagate con scadenza dal 1/10/2016 al 31/12/2016		Rottamazione carichi 01/01/2000-31/12/2016	Rottamazione carichi 01/01/2017 - 30/09/2017	
		DL 148/2017 attuale	DL 148/2017 a seguito legge conversione	DL 148/2017 attuale	DL 148/2017 a seguito legge conversione	DL 148/2017 a seguito legge conversione	DL 148/2017 attuale	DL 148/2017 a seguito legge conversione
DEBITORE	Presentazione istanza	No	No	Sì, entro il 31/12/2017	Sì, entro 15/05/2018	Sì, entro 15/05/2018	Sì, entro il 15/05/2018	Sì, entro 15/05/2018
	Versamento rate scadute rateazioni in essere al 24/10/2016			Unica soluzione entro il 31/05/2018	Unica soluzione entro il 31/07/2018			
	Versamento importi per definizione di cui rate scadute luglio e/o settembre 2017	Entro il 30/11/2017	Entro il 7/12/2017					
	Versamento importi dovuti per definizione	Restanti rate come da scadenze di legge	La prima rata del 2018 scade nel mese di luglio 2018	Massimo 3 rate con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018	Massimo 3 rate: 80% nel 2018 in due rate consecutive di pari importo scadenti nei mesi di ottobre e novembre 2018; 20% entro febbraio 2019	Massimo 3 rate: 80% nel 2018 in due rate consecutive di pari importo scadenti nei mesi di ottobre e novembre 2018; 20% entro febbraio 2019	Massimo 5 rate con scadenza luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019	Massimo 5 rate con scadenza luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019
AGENTI DELLA RISCOSSIONE	Comunicazioni agente riscossione			Entro il 31/03/2018 comunicazione importo relativo alle vecchie rate scadute	Entro il 30/06/2018 comunicazione importo relativo alle vecchie rate scadute		Entro il 31/03/2018 comunicazione dei carichi ricevuti dal 1/1/2017 al 30/09/2017 non notificati al 31/12/2017	Entro il 31/03/2018 comunicazione ruoli affidati nel 2017 i cui relativi atti non sono ancora stati notificati al contribuente
				Entro il 31/07/2018 comunicazione importo dovuto per la rottamazione	Entro il 30/09/2018 comunicazione importo dovuto per la rottamazione	Entro il 30/09/2018 comunicazione importo dovuto per la rottamazione	Entro il 30/06/2018 comunicazione importo dovuto per la rottamazione	Entro il 30/06/2018 comunicazione importo dovuto per la rottamazione

Pagina a cura di CLAUDIA MARINOZZI

Rottamazione più ampia: riammessi alla rottamazione anche gli indecisi che non avevano rottamato i ruoli consegnati all'agente della riscossione tra il 2000 e il 2016 e ampliati i termini per aderire all'istituto e per effettuare i pagamenti. Questo quanto emerge dall'ultimo emendamento al disegno di legge di conversione del dl 148/2017.

Confermate inoltre le tre nuove possibilità di definizione agevolata quali 1) la riammissione all'istituto per coloro che nonostante fossero stati ammessi alla rottamazione non hanno pagato gli importi dovuti

nei termini di legge; 2) l'ammissione alla nuova rottamazione, per coloro che avevano carichi pendenti rateizzati al 24 ottobre 2016, e non erano stati ammessi alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate dei piani rateali scadute al 31 dicembre 2016; 3) l'apertura della rottamazione ai carichi consegnati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

1) Riammissione ritardatari e posticipo a luglio della prima rata del 2018

Coloro che erano decaduti dal beneficio della rottamazione in quanto non avevano versato, ovvero avevano

versato tardivamente o in modo insufficiente le rate di luglio e/o settembre 2017 per la definizione agevolata, avranno la possibilità di versare il dovuto entro il 7 dicembre 2017.

Inoltre è stato posticipato il termine per il pagamento della prima rata del 2018 (attualmente in scadenza nel mese di aprile) che sarà fissato nel mese di luglio.

2) Ammissione degli esclusi

Tutti coloro che non erano stati ammessi alla vecchia rottamazione in quanto non avevano versato tutte le rate in scadenza al 31/12/2016 dovute sulla base di piani di dilazione in essere al 24/10/2016 avranno la facoltà di presentare

istanza per aderire alla nuova rottamazione. Tali contribuenti in particolare saranno tenuti: a) a presentare entro il 15/5/2018 apposita istanza all'agente della riscossione; b) versare entro il 31/7/2018, in un'unica soluzione, tutte le rate del piano di rateazione scadute al 31/12/2016 (in caso di mancato/tardivo/insufficiente versamento l'istanza di definizione sarà considerata automaticamente improcedibile); c) a versare, in un massimo di tre rate (ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019) il dovuto per la definizione. Da parte sua l'agente della riscossione sarà tenuto a comunicare ai debitori: i) entro il 31/6/2018 l'importo complessivo delle rate scadute e non versate

al 31/12/2016; ii) entro il 30/9/2018 l'importo dovuto per la definizione.

3) Riapertura rottamazione per carichi dal 2000 al 2016

Tutti gli indecisi che non avevano rottamato il rottamabile usufruendo della precedente versione dell'istituto avranno tempo fino al 15/5/2018 per presentare istanza all'agente della riscossione il quale entro il 30/09/2019 comunicherà gli importi dovuti per la definizione dei carichi pendenti. Il pagamento del dovuto potrà avvenire fino ad un massimo di tre rate con scadenza nei mesi di ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.